

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CONDANNA UN PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BARI SULL'ADOZIONE

Con la sentenza pronunciata all'unanimità il 13 gennaio 2009 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia ai sensi dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a seguito del ricorso presentato dalla signora A. B., cittadina bulgara residente a Bari.

In un primo tempo la signora A.B. non aveva riconosciuto i due gemelli da lei partoriti in un ospedale di Bari nel 2005. Appena avuto notizia della nascita e del non riconoscimento, l'assistente sociale C. D. aveva segnalato il fatto al suo superiore. Tre giorni dopo la nascita dei due gemelli la Procura della Repubblica richiedeva al Tribunale per i minorenni di Bari di procedere con urgenza all'inserimento dei due neonati presso un centro di accoglienza.

Come risulta dalla sentenza in oggetto, al quarto giorno dalla nascita, l'assistente sociale C. D. aveva inviato al suo superiore una relazione dalla quale risultava che la signora A. B. *«chiedeva di avere un po' di tempo per riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i bambini e di essere ascoltata dal Tribunale per i minorenni»*.

A questo riguardo si ricorda che la legge italiana 184/1983 prevede che la dichiarazione di adottabilità può essere pronunciata immediatamente *«nel caso non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore (...) a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento»*.

Lo stesso articolo 11 della legge 184/1983 precisa che *«la sospensione può essere disposta dal Tribunale per i minorenni per un periodo massimo di due mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque un rapporto con il genitore naturale»*.

Dopo aver provveduto, come richiesto dalla Procura, all'inserimento dei bambini presso un centro di accoglienza e aver vietato alla signora A. B. di vedere i bambini, il Tribunale per i minorenni di Bari li dichiarava in stato di adottabilità al compimento del 27 giorno della loro vita.

Quando erano trascorsi trenta giorni dall'emanazione di detto provvedimento, la signora A. B. aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Bari di essere ascoltata e di sospendere le procedure relative all'adottabilità, istanze respinte dal Tribunale 19 giorni dopo la presentazione. Cinque mesi e mezzo dopo la nascita, la signora A. B. si rivolgeva all'ufficio di stato civile di Bari per riconoscere i bambini; il riconoscimento non poteva essere ammesso in quanto il Tribunale per i minorenni di Bari aveva precisato che la legge stabilisce l'inefficacia del riconoscimento dei fanciulli dichiarati adottabili e affidati a scopo educativo.

La signora A. B. si rivolgeva quindi alla Corte di appello di Bari che dichiarava irricevibile la sua richiesta volta ad ottenere la revoca della dichiarazione di adottabilità. Successivamente presentava istanza alla Corte europea dei diritti dell'uomo denunciando che il Tribunale per i minorenni aveva agito in modo troppo affrettato e senza averla sentita.

Decisione della Corte europea

La Corte europea dei diritti dell'uomo, dopo aver affermato che *«le autorità italiane hanno assunto gli interventi occorrenti per proteggere i minori»* e aver affermato che *«deve essere riconosciuta la priorità dell'interesse superiore del minore»* ha osservato che *«il fatto che i gemelli siano stati dichiarati adottabili a seguito di una procedura nel corso della quale la madre non era stata ascoltata, nonostante l'avesse chiesto avendo ripensato alla sua decisione di non riconoscere i bambini, è un'azione giudiziaria che non tiene nella giusta considerazione la situazione oggettiva»* (1).

Ha inoltre precisato che le competenti autorità italiane avevano l'obbligo di accertare che il consenso all'abbandono dei suoi bambini era stato accordato dalla signora A. B. in modo esplicito e dopo aver ricevuto adeguate informazioni.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi condannato lo Stato italiano a versare alla signora A. B. la somma di euro 15mila per danni morali e 2.150 per le spese legali.

(1) È motivo di preoccupazione che la Corte europea dei diritti dell'uomo, di cui fanno parte anche giudici italiani (nel caso in esame il professore Vladimiro Zagrebelsky), utilizzi ancora il termine "madre" per individuare la donna che non ha stabilito alcun rapporto affettivo ed educativo con il proprio nato e consideri abbandonato il bambino non riconosciuto affidato dalla genitrice ai servizi sociali affinché lo accolgano e lo segnalino alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per l'avvio della procedura di adottabilità. Le nostre posizioni al riguardo sono espresse nell'articolo "Proposte per un linguaggio appropriato in materia di adozione", *Prospettive assistenziali*, n. 153 bis, 2006.